



Comune di Cesinali

Provincia di Avellino

Avviso pubblico di attivazione di una “procedura a sportello” per l’accesso al “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” residenti nei Comuni ad alta tensione abitativa - Anno 2021

È indetto un bando con una procedura a sportello per la concessione di contributi economici agli inquilini morosi Incolpevoli, cioè a coloro che sono destinatari di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per l’anno 2021.

Questi inquilini devono essere titolari per l’anno 2021 di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, ubicato a Cesinali (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9).

Art. 1 - Premessa

1. Con il Decreto-Legge n. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2014 è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli residenti nei Comuni ad alta tensione abitativa.
2. La Regione Campania con la Deliberazione di Giunta n. 568 del 07/12/2021, ha approvato l’aggiornamento delle “Linee guida” per disciplinare in modo uniforme sul territorio regionale le procedure di accesso ai contributi, e recentemente con la nota del 22/12/2021 PG/2021/0642360 (arrivata per PEC al Comune 22/12/2021) ha invitato le Amministrazioni Locali ad attivare la procedura a sportello per l’anno 2021.

Art. 2 - Definizione di morosità incolpevole

1. La morosità incolpevole si verifica per la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a seguito della perdita ovvero della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Art. 3 - Disponibilità del fondo e criteri per la ripartizione delle risorse

1. Il fondo è alimentato dai trasferimenti statali e da eventuali risorse aggiuntive della Regione Campania ed è destinato a tutti i Comuni della Campania. Le risorse del fondo non vengono ripartite preventivamente e sono liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione, complete della documentazione (provvedimento dirigenziale di approvazione esito favorevole istruttoria).
2. I contributi saranno liquidati ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione accompagnate dai provvedimenti comunali di ammissibilità, fino al 31/12/2022 ovvero ad esaurimento del fondo.

Art. 4 - Criteri e requisiti stabiliti dalla Regione con la Deliberazione di Giunta n. 568 del 07/12/2021 per l'accesso ai contributi da parte degli inquilini morosi incolpevoli

1. I Comuni, ai fini dell'accesso al contributo, verificano che il richiedente:
 - a. abbia un reddito ISE per l'anno in corso, non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00
 - b. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
 - c. sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);
 - d. sia residente da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
 - e. abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.;

f. non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare; Il comune verifica, inoltre, che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell'alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovute a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

i) perdita del lavoro per licenziamento;

ii) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

iii) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

iv) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

v) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;

vi) la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

vii) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

viii) **Solo per l'annualità 2021**, inoltre:

- Possono accedere al contributo anche i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), D,) e) ed f) di cui all'art. 2 delle linee guida relative al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito di cui sopra potrà essere certificata attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto l'imponibile complessivo derivante dalle certificazioni fiscali 2021/2020;
- In via sperimentale, potranno accedere al contributo tutti i soggetti che siano destinatari anche solo di una lettera di diffida trasmessa per Racc. A/R o per Posta certificata (PEC), con data anteriore al 30/06/2021, in deroga a quanto stabilito dall'art.2, lettera b) delle linee guida Regionali.

2. Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, o altro.
3. Ai sensi del DM 30 luglio 2021, per l'annualità 2021, possono accedere al contributo anche i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f), presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito di cui sopra può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
4. Al fine di ampliare la platea dei beneficiari del contributo, in via sperimentale e solo per l'annualità 2021, potranno accedere al contributo tutti i soggetti che siano destinatari anche solo di una Lettera di diffida trasmessa per raccomandata A.R. o per P.E.C., con data anteriore al 30/06/2021.
5. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carica ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 5 – Valutazione delle istanze

1. Il Comune dovrà procedere alla valutazione delle singole domande per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente procedura, determinando la fascia di contributo spettante così come previsto al successivo punto di questo Avviso.
2. Ad esito positivo delle singole istruttorie il comune procederà a trasmettere la documentazione alla Regione Campania D.G. 50 - 09 Direzione Generale per il Governo del Territorio per la liquidazione delle somme che, una volta incassate dal Comune, saranno erogate ai beneficiari.

Art. 6 – Finalità ed importo dei contributi

1. I contributi sono destinati a:

- a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
 - b) fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile, consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
 - c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
 - d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.
2. I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
 3. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lett. a), b), c), d), di seguito indicate, non può superare l'importo di euro 12.000,00.
 4. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile.

Art. 7 – Documentazione da produrre per l'accesso ai contributi

1. Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegata, la seguente documentazione, pena l'esclusione:
 - a) Dichiarazione Sostitutiva Unica, resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente

compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;

- b) certificato di residenza storico o dichiarazione sostitutiva;
- c) stato di famiglia storico o dichiarazione sostitutiva;
- d) dichiarazione ISE ed ISEE;
- e) contratto di locazione regolarmente registrato;
- f) ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al punto "Criteri e requisiti" di questo avviso;

2. Trattandosi di "**procedura a sportello**" questo bando non ha scadenza; il Comune riceverà le domande, farà l'istruttoria e trasmetterà tutto il fascicolo alla Regione per via telematica.

Art. 8 – Erogazione del Contributo

1. Il Comune dovrà procedere alla valutazione delle singole domande per l'assegnazione dei contributi determinando il contributo spettante, così come previsto al punto 4 delle Linee-guida, e ad esito positivo delle singole istruttorie procederà a trasmettere la documentazione alla Regione Camparmi D.G. 50-09 Direzione Generale per il Governo del Territorio richiedendo la liquidazione delle somme;
2. I contributi saranno liquidati al Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione accompagnate dai provvedimenti comunali di ammissibilità fino al 31/12/20211 ovvero ad esaurimento del fondo;
3. Il Comune provvederà, successivamente all'accredito delle somme oggetto di contributo, a riversarle ai cittadini richiedenti che hanno visto accolta la propria domanda.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cesinali;
2. La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del settore.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.
4. Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), così come recepito dal Regolamento

Comunale vigente in materia, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 35/2019 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di Legge

5. Il Comune di Cesinali in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
6. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

Art. 13 – Norme Finali

1. Il Responsabile del Procedimento per l'istruttoria delle domande è individuato nella posizione organizzativa del Dott. Aniello Spina responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali del Comune di Cesinali in cui è incardinato l'ufficio dei Servizi Sociali" del Comune
2. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero di telefono 0825 666 125 o tramite email all'indirizzo amministrativo@comune.cesinali.av.it

Cesinali

Il Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG.

(Dott. Aniello Spina)

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993